

IED: rischio chiusura per le imprese in attesa del rinnovo autorizzativo

a cura di **Luciano Butti**, *B&P Avvocati*

Allarme per le imprese in vista della scadenza del 7 luglio, relativa al rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale. Il problema nasce dal comma 2 dell'art. 29, D.Lgs. n. 46/2014, che ha recepito la direttiva 2010/75/CE sulle emissioni industriali (cosiddetta direttiva IED), che si riferisce ai gestori delle installazioni esistenti che non svolgevano attività originariamente comprese all'Allegato VIII alla Parte II, D.Lgs. n. 152/2006, ma incluse per la prima volta in questo Allegato per effetto, appunto, del D.Lgs. n. 46/2014. Per questi gestori il D.Lgs. n. 46/2014, dopo avere previsto la data ultima del 7 settembre 2014 per la presentazione dell'istanza finalizzata al primo rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, stabilisce altresì che gli impianti potranno continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti soltanto nelle more della conclusione dell'istruttoria delle istanze di cui sopra «*e comunque non oltre il 7 luglio 2015*». La conseguenza è che, in caso di ritardo della PA nel concludere il procedimento, a partire dal 7 luglio 2015 l'esercizio dell'installazione dovrà comunque cessare (o, meglio, dovrà essere sospeso in attesa del rilascio/adeguamento dell'AIA). La misura, oltre a destare più che legittime preoccupazioni e da richiedere l'immediato intervento correttivo del legislatore italiano, si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione e la legge n. 96/2013, con la quale il Parlamento ha delegato il Governo a recepire la direttiva IED.

Il prossimo 7 luglio 2015 diverse imprese italiane rischiano di diventare, a causa della trasposizione imperfetta della direttiva 2010/75/CE sulle emissioni industriali (cosiddetta direttiva IED) e dei ritardi della PA oltre i limiti previsti dalla legge; il pericolo, in altre parole, è di essere costrette a chiudere.

Il tema è posto dall'art. 29, D.Lgs. n. 46/2014^[1], con il quale è stata recepita (in ritardo) in Italia la direttiva di cui sopra. In particolare, il comma 2 dell'art. 29, D.Lgs. n. 46/2014, si riferisce ai gestori delle installazioni esistenti che non svolgevano attività già ricomprese all'Allegato VIII alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152. Dal confronto con la relativa definizione riportata all'articolo 5, comma 1, lettera *i-quinquies*), si tratta, pertanto, delle installazioni esistenti non già soggette ad AIA che svolgono attività comprese per la prima volta nell'Allegato VIII per effetto del D.Lgs. n. 46/2014.

I suddetti gestori hanno presentato (come imposto dal decreto di recepimento della direttiva) istanza per il primo rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 7 settembre 2014, onde consentire all'autorità competente di rilasciare l'AIA entro il 7 luglio 2015.

A questo punto sorge il problema causato dal D.Lgs. n. 46/2014. Nello specifico, l'art. 29, comma 3, D.Lgs.

n. 46/2014, stabilisce espressamente che gli impianti potranno continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti soltanto nelle more della conclusione dell'istruttoria delle istanze di cui sopra «*e comunque non oltre il 7 luglio 2015*»; in altre parole, questa disposizione prevede che, in caso di ritardo della PA nel concludere il procedimento, a partire dal 7 luglio 2015, l'esercizio dell'installazione dovrà, comunque, cessare (o, meglio, dovrà essere sospeso in attesa del rilascio/adeguamento dell'AIA).

Presumibilmente, il decreto legislativo di recepimento della direttiva IED 2010/75/CE, ha previsto quanto sopra ritenendo così di adeguar-

[1] Si vedano gli approfondimenti pubblicati sui nn. 9/2014, 12/2014 e 3/2015 di Ambiente&Sicurezza.

si all'art. 82 della medesima direttiva. Come spesso accade, peraltro, il legislatore italiano è andato ben oltre a quanto richiesto dalla Commissione europea. Infatti, il richiamato art. 82, direttiva IED, si limita a prevedere quanto segue: «2. Per quanto riguarda le installazioni che svolgono attività di cui all'allegato I, punto 1.1 per attività con potenza termica nominale totale di 50 MW, punto 1.4, lettera b), punti da 4.1 a 4.6 per attività relative a produzione mediante trasformazione biologica, punti 5.1 e 5.2 per attività non contemplate dalla direttiva 2008/1/CE, punto 5.3, lettera a), punti da iii) a v), punto 5.3, lettera b), punti 5.5 e 5.6, punto 6.1, lettera c), punto 6.4, lettera b), per attività non contemplate dalla direttiva 2008/1/CE e punti 6.10 e 6.11 che sono in funzione prima del 7 gennaio 2013 gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva a decorrere dal 7 luglio 2015, ad eccezione dei capi III e IV e degli allegati V e VI».

È chiarissimo dalla disposizione richiamata che la direttiva si rivolge agli Stati membri e non impone affatto, invece, di penalizzare le imprese; inoltre, sempre secondo la direttiva, gli Stati membri, devono applicare le nuove disposizioni a partire dal 7 luglio 2015.

Del tutto diverso l'approccio del legislatore italiano, che – con il D.Lgs. n. 46/2014 – ha previsto una disci-

plina assolutamente irragionevole, che così si può sintetizzare:

- le imprese soggette ad AIA soltanto a partire dal D.Lgs. n. 46/2014, dovevano tassativamente presentare domanda di AIA entro il 7 settembre 2014;
- la pubblica amministrazione dovrebbe rilasciare l'AIA entro il 7 luglio 2015;
- se tuttavia la pubblica amministrazione non riuscirà a concludere il procedimento di rilascio dell'AIA entro il 7 luglio 2015, le conseguenze di ciò saranno patite dalle imprese, le quali – pur avendo rispettato il termine di legge per presentare la domanda – saranno costrette a chiudere sino al rilascio della autorizzazione.

Paiono evidenti l'assurdità e l'incostituzionalità – sotto il profilo dell'irragionevolezza e del conseguente contrasto con l'art. 3 della Costituzione – della pretesa di scaricare sulle imprese le conseguenze di possibili inefficienze della pubblica amministrazione. Come appare, altresì, palese il prevedibile consistente contenzioso che questa situazione creerà, con conseguenze certamente non positive per l'Italia.

Conclusioni

Il D.Lgs. n. 46/2014 – nel recepire la direttiva IED – ha, dunque, scaricato sulle imprese italiane le conseguenze dei possibili ritardi della PA nel rilascio delle autorizzazioni.

Questa previsione normativa non

era affatto stabilita dalla direttiva, che si limita a imporre alle autorità nazionali di fare quanto necessario per rispettare la scadenza del 7 luglio 2015.

Va osservato, a questo riguardo, che la legge n. 96/2013, con la quale il Parlamento ha delegato il Governo a recepire la direttiva IED, non conteneva alcuna indicazione di prevedere la cessazione dell'attività delle imprese, in caso di ritardi della PA oltre il 7 luglio 2015. La legge delega, inoltre, contiene criteri direttivi quasi esclusivamente orientati verso indicazioni di semplificazione e razionalizzazione della normativa. Pertanto, il D.Lgs. n. 46/2014, appare anche, sul punto in esame in questo articolo, contrastante con la legge delega, in violazione, da questo punto di vista, dell'art. 76 della Costituzione, che regola l'esercizio del potere legislativo delegato.

A prescindere, peraltro, dalla violazione della legge delega e del principio di proporzionalità e ragionevolezza, l'obbligo di chiusura delle attività produttive in caso di ritardi della PA oltre il 7 luglio 2015 contrasta con quanto il Ministro dell'Ambiente ha, in varie occasioni, ribadito circa il necessario mantenimento di livelli di regolazione non superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive. Pare perciò indispensabile un pronto intervento legislativo che – nel ricordare a tutte le PA l'obbligo di rispettare le tempistiche di legge – eviti la chiusura delle aziende dovuta soltanto a ritardi burocratici. ■

Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46

Art. 29 - Disposizioni transitorie

(...)

«2. I gestori delle installazioni esistenti che non svolgono attività già ricomprese all'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, presentano istanza per il primo rilascio della autorizzazione integrata ambientale, ovvero istanza di adeguamento ai requisiti del Titolo III-bis della Parte Seconda, nel caso in cui l'esercizio debba essere autorizzato con altro provvedimento, entro il 7 settembre 2014».